

- 4) All'articolo 24, paragrafo 3 è depennata la parola «forfettariamente».
- 5) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

- Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

ALLEGATO

All'allegato I, la parte I è modificata nel seguente modo:

- 1) Al punto 2, la parte di frase «stima delle capacità di pesca» è sostituita dal testo seguente:
«stima dello sforzo di pesca per comparto».
 - 2) Al punto 6, la parte di frase «capacità di pesca prevista a conclusione del programma», è sostituita dal testo seguente: «sforzo di pesca previsto a conclusione del programma».
-